

## Documento per la consultazione

### **RECEPIMENTO DEGLI ORIENTAMENTI EBA/GL/2014/14, EBA/GL/2016/08, EBA/GL/2016/09, EBA/GL/2016/10, EBA/GL/2016/11, EBA/GL/2017/01 E EBA/GL/2018/01**

*Il documento illustra l'insieme degli interventi che la Banca d'Italia intende compiere per recepire gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea EBA/GL/2014/14, EBA/GL/2016/08, EBA/GL/2016/9, EBA/GL/2016/10, EBA/GL/2016/11, EBA/GL/2017/01 e EBA/GL/2018/01.*

*La consultazione avrà durata di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it); in mancanza di casella PEC, il mittente può inviare una missiva cartacea al seguente indirizzo: Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata al seguente indirizzo e-mail:*

*[servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it).*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.*

**Aprile 2018**

Il presente documento di consultazione è volto a recepire nell'ordinamento nazionale di vigilanza una serie di Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority* - "EBA"). Esso si compone di sette Parti:

- **Parte I:** recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività, riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR");
- **Part II:** recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2016/11 (versione 2), sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte otto del CRR;
- **Parte III:** recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2017/01, sull'informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità, a integrazione dell'informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 435 del CRR;
- **Parte IV:** recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2018/01, sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473-bis del CRR per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri;
- **Parte V:** recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2016/08, in materia di supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 248 del CRR;
- **Parte VI:** recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2016/09, in materia di rischi di mercato e, in particolare, sulle correzioni alla durata finanziaria modificata degli strumenti di debito di cui all'articolo 340, paragrafo 3, comma 2, del CRR;
- **Parte VII:** recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2016/10, sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP.

Il documento di consultazione non è accompagnato da un'analisi d'impatto regolamentare ("AIR") poiché l'EBA ha già svolto queste valutazioni (*impact assessment*) nell'ambito della consultazione pubblica effettuata a livello europeo, cui si rinvia <sup>(1)</sup>.

Con l'occasione, nell'ambito del recepimento degli Orientamenti sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP, la Circ. 285, Parte I, Tit. III, Cap. 1 viene altresì modificata per tenere conto delle nuove disposizioni in materia di gruppi cooperativi, nonché per

---

<sup>(1)</sup> <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3/guidelines-on-disclosure-requirements-under-part-eight-of-regulation-eu-#>

<http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/liquidity-risk/guidelines-on-the-lcr-disclosure#>

<http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/market-risk/guidelines-on-corrections-to-modified-duration-for-debt-instruments/-/regulatory-activity/press-release>

<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3/guidelines-on-materiality-proprietary-and-confidentiality-and-on-disclosure-frequency>

<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/securitisation-and-covered-bonds/guidelines-on-implicit-support-for-securitisation-transactions>

<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3/guidelines-on-disclosure-requirements-on-ifrs-9-transitional-arrangements>

<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-on-icaap-and-ilaap-information>.

aggiornare il contenuto degli interventi dell'autorità di vigilanza in ambito SREP. Pure per tali modifiche non è eseguita un'AIR, poiché prive di carattere innovativo ed effettuate a meri fini di chiarimento e di coordinamento con altre previsioni della Banca d'Italia già in vigore, cui si rinvia <sup>(2)</sup>.

Considerato che gli Orientamenti vengono recepiti in maniera integrale e che su di essi è già stata tenuta una consultazione pubblica da parte dell'EBA, questa consultazione ha un termine di 30 giorni, inferiore a quello ordinario previsto dall'articolo 4 del regolamento della Banca d'Italia 24 marzo 2010.

\* \* \*

## **I. ORIENTAMENTI EBA/GL/2014/14**

Gli *Orientamenti sulla rilevanza, esclusività, riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del CRR* <sup>(3)</sup> definiscono:

- i. il processo e i criteri che le banche, nell'assolvere agli obblighi informativi previsti nella Parte otto del CRR, devono seguire in relazione al loro diritto di omettere – dall'informativa al pubblico – le informazioni riservate, esclusive o irrilevanti, ai sensi dell'art. 432 del CRR;
- ii. le informazioni per le quali viene chiesto alle banche – ai sensi dell'art. 433 del CRR – di valutare la necessità di una pubblicazione più frequente di quella annuale prevista in generale. In particolare, gli Orientamenti includono, tra le informazioni suscettibili di una pubblicazione più frequente, quelle riferite a: a) fondi propri; b) requisiti di capitale; c) esposizione al rischio; d) leva finanziaria; e) elementi suscettibili di cambiamenti rapidi e che hanno subito variazioni molto significative nel periodo di riferimento dei dati pubblicati. In applicazione del principio di proporzionalità, le valutazioni sulla necessità di un'informativa più frequente sono richieste solo alle banche maggiori.

Il documento di consultazione prevede l'integrale recepimento degli Orientamenti con un'integrazione della Circ. 285, Parte II, Cap. 13, Sez. I e II.

## **II. ORIENTAMENTI EBA/GL/2016/11 (VERSIONE 2)**

Gli *Orientamenti sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte otto del Regolamento (UE) n. 575/2013* <sup>(4)</sup> attuano nell'Unione Europea gli standard del Comitato di Basilea sull'informativa di terzo pilastro, con il fine di assicurare la produzione di informazioni comparabili anche con quelle delle banche extra-europee.

---

<sup>(2)</sup> Cfr., rispettivamente, Circ. 285, Parte III, Cap. 5 e Circolare n. 269/2008 (cd. Guida di Vigilanza).

<sup>(3)</sup> <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3/guidelines-on-materiality-proprietary-and-confidentiality-and-on-disclosure-frequency>

<sup>(4)</sup> <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3/guidelines-on-disclosure-requirements-under-part-eight-of-regulation-eu-#>

Essi prevedono:

- i. un impianto tabellare della *disclosure* ai sensi della Parte otto del CRR volto ad accrescere la comparabilità dei dati pubblicati dalle banche europee relativamente ai fondi propri e ai requisiti patrimoniali su rischio di credito, di mercato e di controparte;
- ii. l'invio di informazioni specifiche sulla *governance* e relative all'organo di gestione, in particolare: a) sul numero di incarichi detenuti dai membri dello stesso; b) sulla politica di rispetto della parità di genere; c) sul processo di *risk reporting*.

In applicazione del principio di proporzionalità, l'impianto tabellare previsto dagli Orientamenti si applica in modo pieno alle *Global Systemically Important Institutions* (“G-SIIs”) e alle *Other Systemically Important Institutions* (“O-SIIs”); alle altre banche si applicano esclusivamente le specifiche informative sulla *governance* previste dagli Orientamenti. Le autorità competenti possono tuttavia estendere l'applicazione integrale degli Orientamenti a tutte le banche. La Banca d'Italia, tenuto conto del principio di proporzionalità, ritiene di non avvalersi di questa possibilità, consentendo quindi alle banche diverse da G-SII e O-SII di limitarsi a pubblicare le informazioni specifiche relative alla *governance*.

Il documento di consultazione prevede l'integrale recepimento degli Orientamenti con un'integrazione della Circ. 285, Parte II, Cap. 13, Sez. I e II.

Le banche meno significative saranno tenute a pubblicare le informazioni specifiche sulla *governance* richieste dagli Orientamenti congiuntamente alla pubblicazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.

### III. ORIENTAMENTI EBA/GL/2017/01

Gli *Orientamenti sull'informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità, a integrazione dell'informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013* <sup>(5)</sup> dell'EBA sono volti a specificare e armonizzare le modalità di *disclosure* del coefficiente di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Ratio - LCR*) ai fini dell'informativa di terzo pilastro, così come disposto dalla Parte otto del CRR. Essi prevedono schemi tabellari armonizzati per la pubblicazione di informazioni quantitative e quantitative sull'LCR e sulla gestione del rischio di liquidità della banca.

Gli Orientamenti richiedono che le banche G-SIIs e O-SIIs pubblichino informazioni quantitative di dettaglio sull'LCR utilizzando uno schema, che, nella sostanza, recepisce gli standard del Comitato di Basilea <sup>(6)</sup>. Le altre banche, invece, possono limitarsi a pubblicare i valori medi di un ridotto numero di aggregati (Attività liquide, Deflussi e Valore percentuale del coefficiente), salvo che l'autorità competente disponga diversamente.

La Banca d'Italia ritiene opportuno recepire integralmente gli Orientamenti dell'EBA, che troveranno conseguentemente applicazione con le modalità dagli stessi previste. In applicazione del

---

<sup>(5)</sup> <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/liquidity-risk/guidelines-on-the-lcr-disclosure#>

<sup>(6)</sup> “*Liquidity Coverage Ratio disclosure standards*”, March 2014; <https://www.bis.org/publ/bcbs272.pdf>

principio di proporzionalità, coerentemente con quanto consentito dagli Orientamenti, si consente alle banche diverse da G-SIIs e O-SIIs, di pubblicare le informazioni quantitative sull'LCR in forma semplificata.

Il documento di consultazione prevede l'integrale recepimento degli Orientamenti con un'integrazione della Circ. 285, Parte II, Cap. 13, Sezioni I e II.

Le banche meno significative saranno tenute a pubblicare, con le modalità semplificate sopra richiamate, le informazioni richieste dagli Orientamenti congiuntamente alla pubblicazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.

#### **IV. ORIENTAMENTI EBA/GL/2018/01**

Gli *Orientamenti sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473-bis* <sup>(7)</sup> del CRR specificano il modello di comunicazione da utilizzare per l'informativa prevista dalle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri.

Gli Orientamenti si applicano a tutte le banche per tutto il periodo transitorio (fino a dicembre 2022) e consentono di ridurre l'impatto sui fondi propri delle maggiori rettifiche di valore rivenienti dall'applicazione dell'IFRS 9, grazie ad una previsione che consente di non computare tali rettifiche ai fini del calcolo dei fondi propri. Essi richiedono alle banche di pubblicare i dati relativi ai fondi propri e ai coefficienti di vigilanza calcolati tenendo conto delle regole transitorie e computando l'intero effetto delle rettifiche di valore su fondi propri e coefficienti prudenziali (c.d. fondi propri e coefficienti *fully loaded*).

Il documento di consultazione prevede l'integrale recepimento degli Orientamenti con un'integrazione della Circ. 285, Parte II, Cap. 13, Sez. I e II.

#### **V. ORIENTAMENTI EBA/GL/2016/08**

Gli *Orientamenti sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione* <sup>(8)</sup> specificano in cosa consistono le normali condizioni di mercato e quando un'operazione non è strutturata per fornire un supporto implicito, in base all'articolo 248 del CRR; essi chiariscono i requisiti relativi alla notifica e alla documentazione previsti dal medesimo articolo.

Il documento di consultazione prevede l'integrale recepimento degli Orientamenti con un'integrazione della Circ. 285, Parte II, Cap. 6, Sez. I e V.

#### **VI. ORIENTAMENTI EBA/GL/2016/09**

Gli *Orientamenti in materia di rischi di mercato sulle correzioni alla durata finanziaria modificata degli strumenti di debito di cui all'articolo 340, paragrafo 3, secondo comma, del CRR*

---

<sup>(7)</sup> <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3/guidelines-on-disclosure-requirements-on-ifs-9-transitional-arrangements>

<sup>(8)</sup> <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/securitisation-and-covered-bonds/guidelines-on-implicit-support-for-securitisation-transactions>

<sup>9)</sup> si applicano – nell’ambito del metodo standardizzato per il calcolo del requisito in materia di fondi propri per il rischio di tasso di interesse generale – al calcolo della durata finanziaria modificata (cd. *modified duration*) degli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato.

In particolare, gli Orientamenti sono volti a specificare le correzioni da apportare alla formula della durata finanziaria modificata prescritta nell’articolo 340, par. 2, del CRR. Le correzioni sono necessarie per tenere in adeguata considerazione, nell’ambito del calcolo dei requisiti patrimoniali, le specificità degli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato.

Il documento di consultazione prevede l’integrale recepimento degli Orientamenti con un’integrazione della Circ. 285, Parte II, Cap. 9, Sez. I e IV.

## VII. ORIENTAMENTI EBA/GL/2016/10

Gli *Orientamenti sull’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP* <sup>(10)</sup> definiscono il contenuto minimo dell’informativa che le Autorità competenti devono acquisire dalle banche in tema di processi interni di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

Il documento di consultazione prevede l’integrale recepimento degli Orientamenti con un’integrazione della Circ. 285, Parte I, Tit. III, Cap. 1.

Di seguito si fornisce una sintesi dei principali interventi operati sul Capitolo.

### *Resoconto ICAAP-ILAAP*

È aggiornata la struttura del documento che le banche sono tenute a rassegnare annualmente all’Autorità competente. In particolare, esso deve contenere:

- i. in apertura, una dichiarazione formale, sottoscritta dai membri dei competenti organi aziendali, in cui sono riportate: (i) una sintesi dei risultati dei processi ICAAP-ILAAP (ii) l’attestazione dell’adeguatezza del patrimonio e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- ii. le informazioni comuni ai due processi ICAAP-ILAAP (modello di business, linee strategiche e orizzonte previsionale considerato, governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo afferenti a ICAAP-ILAAP, autovalutazione degli stessi processi interni) e quelle specifiche a ciascuno dei due processi (cfr. paragrafo seguente).

### *Informativa specifica in materia di ILAAP*

Nel recepire quanto previsto dagli Orientamenti per l’informativa specifica in materia di ILAAP, viene mantenuto l’allineamento con i requisiti in materia di adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità previsti dalla Parte I, Tit. IV, Cap. 6, “*Governo e gestione*

---

<sup>9)</sup> <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/market-risk/guidelines-on-corrections-to-modified-duration-for-debt-instruments/-/regulatory-activity/press-release>

<sup>(10)</sup> <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-on-icaap-and-ilaap-information>



*del rischio di liquidità*”. Per la trasmissione dell’informativa all’Autorità competente sono richieste informazioni su sei aree tematiche: riserve di liquidità e gestione delle garanzie reali, sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi, rischio di liquidità derivante dall’operatività intragiornaliera, prove di stress, fonti di finanziamento a medio e lungo termine e informazioni sul piano di emergenza.

#### *Principio di proporzionalità*

Gli obblighi informativi sono graduati in applicazione del principio di proporzionalità. È mantenuta l’attuale articolazione dell’intensità dell’informativa in tre Classi; sono, invece, modificati i criteri di attribuzione delle banche a una delle tre Classi e alcuni obblighi informativi associati a quest’ultime. In particolare, viene eseguito un allineamento formale del contenuto della classe 1 alla “categoria 1” prevista negli Orientamenti dell’EBA sul processo di revisione e valutazione prudenziale (“SREP”) <sup>(11)</sup>, per includervi espressamente le banche G-SII e le O-SII <sup>(12)</sup>. E’ inoltre innalzata da 3,5 a 4 miliardi la soglia dimensionale che discrimina la classe 2 dalla classe 3.

Nel dettaglio: (i) nella Classe 1 sono incluse solo le banche aventi rilevanza sistemica (G-SII e O-SII); (ii) nella classe 2 sono ricondotte le banche, non G-SII o O-SII, autorizzate all’utilizzo di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali di primo pilastro oppure quelle con un totale attivo superiore a 4 mld di euro; (iii) nella classe 3, infine, sono ricondotte le banche non incluse nelle prime due categorie.

#### *Prove di stress nell’ICAAP*

Le disposizioni sono state adeguate per precisare, in sintonia con quanto previsto dagli Orientamenti, il contenuto dell’attività di *stress testing* collegata al processo ICAAP. Gli Orientamenti richiedono alle banche rientranti nelle classi 1 e 2 di definire: i) scenari avversi, indicando le ipotesi sottostanti con riferimento anche alle principali variabili macroeconomiche; ii) la definizione del modo in cui le prove di *reverse stress testing* sono utilizzate per calibrare il grado di severità degli *stress test* e iii) le principali ipotesi utilizzate negli scenari, compresi gli atti di gestione e le ipotesi imprenditoriali relative al bilancio. Le prove di stress coprono un orizzonte temporale di almeno due anni <sup>(13)</sup>.

#### *Perimetro applicativo e processo SREP*

In occasione del recepimento degli Orientamenti di cui alla presente Parte, inoltre:

- il perimetro di applicazione del Tit. III, Cap.1, viene adeguato per tenere conto delle nuove disposizioni in materia di gruppi cooperativi. Esso, in particolare, viene definito in coerenza

---

<sup>(11)</sup> EBA/GL/2014/13.

<sup>(12)</sup> A questo riguardo, si fa presente che le banche italiane sistemiche sono comunque già ricomprese nella classe 1.

<sup>(13)</sup> Resta, invece, invariata la previsione in base alla quale le banche rientranti nella classe 3 effettuano analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti e possono fare riferimento alle metodologie semplificate previste dalla Circolare 285, per le prove di stress sul rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario

- con la relativa raccomandazione della Banca centrale europea sull'esercizio della discrezionalità nazionale prevista dell'art. 108, par. 1, CRD IV <sup>(14)</sup>;
- il Titolo III, Cap. 1 viene integrato per chiarire espressamente, con riferimento agli eventuali interventi correttivi di carattere patrimoniale in esito al processo SREP, la facoltà delle Autorità competenti di fissare obiettivi non vincolanti in termini di mezzi propri (c.d. “*Capital Guidance*”).

\* \* \*

Le modifiche descritte nel presente documento di consultazione si applicherebbero anche alle SIM, ad eccezione di quanto previsto alla Parte III (Orientamenti EBA/GL/2017/01). In particolare, in continuità con l'impianto della disciplina vigente, gli *Orientamenti sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP*, si applicherebbero secondo proporzionalità e tenuto conto della tipologia di attività esercitata e della natura dei relativi rischi. Si adeguerà pertanto la comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo del 2014, che rinvia alla disciplina prudenziale.

---

<sup>(14)</sup> Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10).